

REGOLAMENTO D'USO STADIO ZUGNI TAURO FELTRE (BL)



Regolamento d'uso dello stadio

Il Regolamento d'uso dello Stadio, previsto dall' art 1-septies del D.L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003, è volto a regolare l'accesso e la permanenza all'interno dell'impianto sportivo ove si svolge la gara, nonché il comportamento sugli spalti.

Definizioni e Norme di carattere generale

Per “Società Sportiva” si intende la società DOLOMITI BELLUNESI SRL.

Per “Stadio” o “Impianto Sportivo” si intendono tutte le aree di pertinenza dell'impianto Zugni Tauro di proprietà del Comune di Feltre e in uso alla Società Sportiva, compresa l'area riservata esterna (ove presente).

Con l'acquisto del titolo d'accesso il titolare del biglietto si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del Regolamento d'uso dell'impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale di DOLOMITI BELLUNESI (www.dolomitibellunesicalcio.com) e per estratto presso tutti i varchi di accesso all'impianto sportivo.

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro da parte del Prefetto della Provincia competente.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Si ricorda che chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, e/o discriminanti in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o

verso gli atleti presenti nell'impianto sportivo, produca danneggiamenti a quest'ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d'ingresso, detenga un titolo d'accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all'ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente "regolamento d'uso", acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d'uso dell'impianto sportivo, potrà essere espulso dall'impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall'Autorità competente, anche a seguito delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza e dagli steward.

Si ricorda altresì che costituisce reato il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

Si ricorda infine che l'eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi:

- violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;
- lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni sportive;
- possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
- turbativa di manifestazioni sportive.

Norme comportamentali specifiche

Si ricorda che lo spettatore è tenuto a rispettare e seguire, in particolare, le seguenti norme comportamentali.

1. Il titolo di accesso allo Stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento, attraverso la società di ticketing in appoggio alla DOLOMITI BELLUNESI. Per informazioni, www.vivaticket.com.
2. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso.
3. Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all'uscita dall'impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento.
4. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società.
5. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persone e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione.
6. La modalità di accesso dei tifosi diversamente abili è stabilita dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento, e comunque l'accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative.
7. La Società Sportiva, oltre ad espellere dall'impianto chiunque non rispetti il Regolamento d'uso, si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso all'impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità

Divieti

I fruitori dell'impianto sportivo sono tenuti in particolare al rispetto dei seguenti divieti:

1. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
2. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
3. Arrampicarsi sulle strutture dell'impianto;
4. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
5. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
6. Introdurre bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
7. Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
8. Introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori di vetro, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
9. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
10. Introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica;
11. Le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica; Introdurre, distribuire ed esporre bandiere con asta rigida, striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, volantini, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS); gli stessi non potranno essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;

12. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
13. Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
14. Fumare in tutte le zone dello stadio (salvo le zone indicate "Posto Fumo");
15. Introdurre animali di qualsiasi genere;
16. Introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e purché privi di puntali;
17. Introdurre videocamere e macchine fotografiche tipo reflex.

Norme particolari in tema di striscioni e bandiere

Fermi i divieti e le norme comportamentali di cui ai precedenti capoversi, è consentita:

1. l'introduzione e l'esposizione di bandiere, purché con asta flessibile, con i colori sociali della Società Sportiva o con colori e simboli rappresentativi della storia e del folklore del territorio di riferimento della Società, a condizione che comunque l'oggetto della bandiera non integri di per sé violazione del presente Regolamento d'uso ed in particolare non contrasti con i divieti di cui precedenti punti 1 e 9;
2. l'introduzione e l'esposizione di oggettistica di folklore che, per sua stessa natura e conformazione, non possa essere impropriamente utilizzata come corpo contundente e non costituisca violazione del presente Regolamento d'uso, né contrasti con i divieti di cui precedenti punti 1 e 9.

Per quanto non possa intendersi già autorizzato ai sensi delle lettere a) e b) del precedente capoverso, ed in particolare per striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, volantini e simili, gli stessi potranno essere introdotti ed esposti all'interno dell'Impianto Sportivo unicamente previa richiesta di autorizzazione da inoltrarsi alla Società Sportiva almeno 7 (sette) giorni prima della gara, all'indirizzo mail Dolomiti Bellunesi dolomitibellunesi@lega-pro.com . Tale richiesta dovrà specificare le generalità complete del richiedente, le dimensioni e il materiale usato per la realizzazione, il contenuto e la grafica (con relativa documentazione fotografica), il settore dello stadio in cui è prevista l'esposizione, le modalità e i tempi di attuazione

delle eventuali coreografie. Il nulla osta all'esposizione potrà essere concesso, almeno 5 giorni prima della gara, dal Dirigente del Gruppo Operativo di Sicurezza o dall'ufficio di Gabinetto del Questore, informati della richiesta dalla Società Sportiva. L'autorizzazione potrà essere concessa a condizione che:

- l'autore della richiesta sia identificato;
- all'interno del gruppo identificato dal materiale esposto non siano presenti persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi;
- non sussistano motivi ostativi né per l'ordine e la sicurezza pubblica, né per la salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio;
- le dimensioni del materiale non siano tali da ostacolare la visuale agli altri tifosi.

Il nulla osta potrà essere concesso anche per l'intera stagione e potrà essere revocato nel caso in cui esponenti del gruppo identificato dal materiale esposto risultino destinatari di un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, commettano episodi di intemperanza o violino il Regolamento d'uso. L'esito della richiesta di autorizzazione verrà comunicato per iscritto dalla Società Sportiva al richiedente. L'esposizione di materiale non autorizzato comporterà l'immediata rimozione dello stesso e l'allontanamento dei trasgressori, con possibile applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e/o revoca dell'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del gruppo di appartenenza; dopo il deflusso, il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove richiesto, ripresentato integralmente presso il varco indicato.

Eventi organizzati dalla Società Sportiva

Non necessitano di autorizzazione da parte del GOS o altra Autorità, tutti quei materiali coreografici e di comunicazione che la Società Sportiva riterrà di introdurre all'interno dell'Impianto Sportivo nell'ambito di iniziative istituzionali, promozionali e/o di marketing collaterali allo svolgimento della gara e/o di altri eventi connessi, purché destinati a svolgersi all'interno del terreno di gioco e/o delle aree di pertinenza del medesimo.

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 co. 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 della L. 401 del 13 dicembre 1989 s.m.i. ed in particolare:

- uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, senza giustificato motivo (Art. 5 della L. 152/1975);
- l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Art. 1 della L. 205/1993);
- l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche (Art. 2 bis della L. 41/2007);
- il possesso di armi proprie ed improprie (Art. 4 della L. 110/1975).

Sono puniti inoltre dalla stessa legge 401/89 i seguenti comportamenti:

- Lo scavalco ed invasione di campo – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 5.000,00 (art. 6 bis comma 2)”;
- Il possesso di artifici pirotecnici, fumogeni o bengala, in occasione di manifestazioni sportive – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o comunque nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.000,00 a € 5.000,00. Si considerano reati anche i fatti commessi nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva”. (art. 6 ter);

- La turbativa di manifestazioni sportive – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 (euro 25) a lire 300.000 (euro 154). La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato”. (art. 7).

- Chiunque entra nell’impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 300,00. La sanzione e' aumentata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso e' commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il DASPO (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) e le prescrizioni per una durata da 3 mesi a 2 anni (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L.88/2003)

Videosorveglianza e Trattamento Dati Personali

L’Impianto Sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video, posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal GDPR 679/2016.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. La registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica. La Società Sportiva conserva i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali vengono cancellati) e pone gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica sicurezza, a richiesta della medesima. Il responsabile del trattamento è il gestore.

Si rimanda ad una lettura attenta anche del codice etico visitabile sul sito societario al seguente link : https://www.dolomitibellunesicalcio.com/wp-content/uploads/2025/08/CODICE-DI-CONDOTTA-PER-I-TIFOSI_31-luglio-2025.pdf